

GIORGIO COSTAMAGNA

**IL DOCUMENTO NOTARILE GENOVESE  
NELL'ETÀ DI ROLANDINO**



Trattare, seppur brevemente, del notaio e dell'*Ars Notaria*, mirabilmente raccolta nella « Summa » Rolandiniana, durante un Convegno dedicato alla celebrazione della battaglia della Meloria potrebbe certamente suscitare nell'uditore una qualche sorpresa. Ma la perplessità verrà ben presto superata quando si consideri che il tempo in cui i due avvenimenti si verificano ed esercitano la loro influenza è lo stesso e che per la storia del notariato italiano l'unicità della documentazione delle imbreviature genovesi e l'affermarsi della dottrina Rolandiniana sono almeno altrettanto importanti di quanto lo sia stato la famosa battaglia per la storia politica.

Chi ponesse a confronto la documentazione notarile genovese della seconda metà del sec. XIII con i dettami della « Summa », sarebbe, poi, colto da un'altra sorpresa: la perfetta corrispondenza, salvo non rilevanti eccezioni, tra la prassi e la dottrina. Ciò anche e soprattutto per aspetti altrove non facilmente rilevabili, specie per tutto quanto si riferisce alle fasi di redazione dell'*instrumentum*.

Da un lato il notaio ha acquistato la pienezza della *dignitas* conferitagli dall'*auctoritas* universale posta a fondamento della sua credibilità, dall'altro, le fasi di redazione del documento notarile e la stesura stessa del *mundum* si succedono nell'ordine e con le formalità procedurali così chiaramente enunciate nel capitolo « De exemplificationibus » della « Summa ».

Questa stessa coincidenza pone, però, subito, a chi si interessi di storia del notariato, due grossi quesiti: quale sia stato, cioè, l'apporto della dottrina nell'uno e nell'altro caso, vale a dire quale sia stata, per così dire, la spinta evolutiva esercitata dall'*Ars Notaria* sia nel porre sotto l'usbergo dell'*auctoritas* universale, esercitata dal Papato e dall'Impero, l'attività del notaio, sia nello strutturarsi progressivo del documento, in tutte le sue parti di protocollo e di testo, e nel succedersi stesso dei vari momenti preparatori della documentazione, in altri termini, nelle diverse fasi di redazione dell'istrumento.

L'attività e la funzione del rogatario degli atti privati, che l'Età giustiniana già aveva cercato di regolamentare attraverso il controllo del *tabellio* e l'insinuazione delle sue scritture nei pubblici registri, trovano certamente nei capitolari carolingi che riservano la nomina del notaio ai *missi dominici*, un decisivo riconoscimento<sup>1</sup> e, nello stesso tempo, l'inserimento di una gerarchia di *dignitates*, corrispondenti a pubblici *officia*, facenti capo ad una *auctoritas* universale, quale l'Impero, che per il Medioevale riusciva a riconoscere, garantire e giustificare ogni azione che potesse esercitare una gratifica o un *munus* per l'individuo.

Anche dopo la caduta dell'Impero Carolingio e nei periodi più bui del secolo X, tale incremento di credibilità dovuto alla partecipazione all'*auctoritas* continua a riverberarsi sui notai che, raffreddatasi l'influenza sovrana, pur continuano a dichiararsi notai o *notarius et iudex sacri palatii*<sup>2</sup>. Così nell'Italia Settentrionale, così a Genova, per la quale, anzi, si è cercato, altrove<sup>3</sup>, di dimostrare, attraverso l'uso di scritture tachigrafiche, come anche i rogatari, che non specificano la loro qualità, siano, in realtà, *notarii sacri palatii*.

Riconoscimento reso ancor più evidente dall'affermarsi del *notarius et iudex*.

La documentazione ci avverte che tale situazione si va rapidamente deteriorando alla prima metà del sec. XII: alla *charta* si sostituisce l'*instrumentum* e gli ultimi ormai solitari atti in cui appaiono come rogatari dei *notarii et iudices* sono degli anni intorno al 1170<sup>4</sup>; la grandissima maggioranza dei rogatari nella *completio* dichiara semplicemente di essere *notarius*.

Sono gli anni, anche, in cui si fa luce e acquista sempre maggior autonomia il Comune, ma è anche il momento in cui incomincia a farsi

---

<sup>1</sup> G. Costamagna, *Il notaio nel Regnum Italiae*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del Notariato*, Roma 1975, p. 181 e sgg.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 197 e sgg.

<sup>3</sup> G. Costamagna, *I notai del Sacro Palazzo a Genova*, in « Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere », 1954; ora anche in G. Costamagna, *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972, pp. 217-224 (*Fonti e Studi del Corpus Membranarum Italicarum*).

<sup>4</sup> G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, p. 52 e sgg.

avvertire l'influsso del rinascendo studio del diritto romano, i cui primi sintomi si avvertono a Genova nel 1155 con l'apparire delle *exceptiones*. In tali circostanze che si sia verificato un certo conflitto relativamente alla nomina dei notai tra il Comune e l'Impero, ricercante attraverso l'opera del Barbarossa una restaurazione di *auctoritas*, appoggiandosi alla dottrina dei quattro dottori, non mi par dubbio. A Roncaglia tutti i *regalia* sono riconosciuti all'Impero. Nessun notaio, che io sappia, dichiara di essere stato nominato dal Comune, ci sono, però, notai che esercitano regolarmente la loro professione e che, ad un certo momento, trovano necessario chiedere ed ottenere il riconoscimento della nomina all'imperatore.

È il caso del famoso Bonvillano che pur avendo rogato regolarmente in precedenza, chiede ed ottiene il riconoscimento della sua qualità giuridica ad Enrico VI, come ci attesta un atto rogato dal collega Casinese<sup>5</sup>. Che la cosa accadesse ci è confermato dalla sottoscrizione di un *instrumentum* bolognese, che recita testualmente nella *completio* del notaio Anselmo: *a Populo Bononiensi constitutus et Domini Frederici Imperatoris auctoritate confirmatus*<sup>6</sup>.

In Rolandino non c'è cenno al riguardo, egli dà per scontata la riserva della nomina ad una delle *auctoritates* universali, vale a dire al Papa ed all'Imperatore, pur accettando che queste possano delegare la facoltà ad altri. Ma che la questione fosse sorta e si fosse accesa tra le parti appare evidente quando si prendono in considerazione i suoi continuatori. Bartolo, ad esempio, a giudicare da accenni in altri commentatori, dovette discutere della questione relativa alla possibilità per notai di nomina regia ma non imperiale di rogare in terre sottoposte ad altrui giurisdizione<sup>7</sup>. Baldo, nel suo *Tractatus de tabellionibus*, elenca, in ordine gerarchico, le *potestates* che possono nominare notai, ognuna con i propri limiti<sup>8</sup>. Altrettanto si può dire per i commentatori di

---

<sup>5</sup> G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 20 e sgg.

<sup>6</sup> G. Costamagna, *Dalla « charta » all'« instrumentum »*, in *Il Notariato Medievale Bolognese*, Roma 1977, p. 19 e sgg. e la bibliografia ivi citata.

<sup>7</sup> G. G. Cane, *Libellus de Tabellionibus*, in Rolandinus, *Summa Artis Notariae*, Venetiis, MDXLVI, t. II, f. 101, II col.

<sup>8</sup> Baldo De Perusio, *Tractatus de Tabellionibus*, in Rolandinus, *Summa* cit., t. I, f. 476.

Rolandino. Così Pietro De Unzola discetta a lungo sulla questione<sup>9</sup> e Gian Giacomo Cane, proprio trattando della facoltà *faciendi notarios* da parte delle *universitates* e dei Comuni, ne cerca la giustificazione nella *consuetudo*<sup>10</sup>. Il che, se non si va errati, proprio per il porre la questione in funzione del tempo passato prova non solo come la cosa sia stata possibile ma anche come potesse continuare ad esercitare la propria influenza nella dottrina e come la stessa si preoccupasse di trovarle una giustificazione teoretica ed epistemologica.

Per Genova, ad ogni modo, il conflitto doveva essere risolto dai successivi diplomi di Federico Barbarossa del 1162, prima pertanto, della pace di Costanza, e di Federico II nel 1220, che delegano al Comune la *facultas faciendi notarios*<sup>11</sup>, e l'averli ricercati mi sembra ulteriore prova di come il Comune cercasse, per così dire, una sanatoria al proprio operato. Tuttavia, in questo caso, mi pare che l'apporto della dottrina sia stato decisivo in quanto è indubitabile che la teoria dei *regalia* trovi la propria espressione nelle opere dei dottori bolognesi.

Più complessa si presenta l'analisi della seconda questione che si è voluto individuare nell'aver o meno la dottrina influito sulla prassi documentaria, soprattutto per quanto si riferisce alla struttura dell'*instrumentum* ed alle fasi della sua redazione. Anche perché una diffusa opinione riconosce una grande importanza, in questo caso, al rinnovato studio del diritto romano. Ma già una sessantina di anni fa un non dimenticato archivista, E. Casanova, adusato più al confronto diretto con le carte che non a prestare orecchio alle lusinghe dei testi, appattiva contrario a tale opinione, anche se, dal punto di vista diplomatistico non ne spiegava le ragioni<sup>12</sup>. Oggi si può dire qualcosa di più.

L'*instrumentum*, a giudicare dai primi esemplari rimastici, non sembra aver ancora avvertito alcun influsso da parte del rinascente studio del diritto romano. Il testo nella sua parte sostanziale ripete nella prima metà del secolo XII le formule del periodo precedente mentre, invece, importanti modificazioni subisce la parte legata alla credibilità ed alla

---

<sup>9</sup> Petrus De Unzola, *Apparatus notularum*, in Rolandinus, *Summa* cit., f. 407.

<sup>10</sup> Cfr. nota 7.

<sup>11</sup> G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 19 e sgg.

<sup>12</sup> E. Casanova, *Archivistica*, Siena 1928, p. 321.

convalidazione: spariscono le sottoscrizioni, ormai non più autografe, dell'autore e dei testimoni, cade ogni menzione alla *traditio*, la stessa sottoscrizione del notaio si riduce al nome ed all'ufficio esercitato nella documentazione, muta profondamente la forma ed il simbolismo del *Sigum tabellionis*, che abbandona ogni traccia di scritture tachigrafiche e cerca di mettere in risalto la personalità e la *dignitas* del rogatario.

Proprio per tali ragioni così legate al concetto di *auctoritas* si potrebbe pensare ad un influsso del diritto romano. Sta di fatto, però, che le modifiche strutturali cui si è accennato si manifestano ben prima dell'apparire nel testo del documento di formule rinunziative che possano indurre tale opinione, come meglio si vedrà in seguito.

Per quanto si riferisce alle fasi di redazione dell'*instrumentum* occorre fare un passo indietro. Anche in tal caso l'Alto Medioevo aveva ereditato dall'Età Giustiniana l'uso, del resto codificato nella legislazione, della *scheda* quale abbozzo preparatorio della *charta*, vale a dire del documento di riconosciuta fede pubblica e forza probatoria. I documenti dal sec. VIII in poi testimoniano dell'uso, che si attua nella prassi per lo più, di scrivere la *scheda* sul verso della stessa pergamena che, in un secondo momento, sarebbe servita per la stesura del *mundum*.

Due redazioni, pertanto, di cui la prima, tuttavia, priva di valore giuridico, almeno fino a quando venne redatta in note tachigrafiche perché illeggibile ai più<sup>13</sup>.

Che la notizia dorsale venisse, però, usata quale traccia per la stesura della *charta* anche in caso di impossibilità da parte di chi l'aveva scritta di provvedere alla seconda redazione non è dubbio.

Non è questa la sede per discutere del suo valore giuridico in tale circostanza, ciò che importa è, invece, notare come ad un certo momento, da porsi nei primi decenni del secolo XII, s'introduca una terza redazione che viene ad interpersi tra la *scheda* o *notula* o *rogatio* o *dictum* che dir si voglia, e il *mundum* e ciò avvenga contemporaneamente al momento in cui si attua una profonda trasformazione nella struttura diplomatica del documento in quanto dalla *charta* si passa all'*instrumentum*.

---

<sup>13</sup> G. Costamagna, *Il notaio nel Regnum Italiae* cit., p. 257 e sgg. e la bibliografia ivi citata.

La dottrina, per quel poco che ce ne resta, sembra disinteressarsi del processo evolutivo degli elementi estrinseci della documentazione. I formulari, che, per la loro natura strumentale, sembrerebbero i più determinati a facilitare la prassi notarile, non si preoccupano di dare istruzioni né per la raccolta e la conservazione delle *rogationes* o delle *schedae* né di fornire precise norme per la stesura delle stesse e del *mundum*. E ciò vale per i più antichi come per i più recenti e, molte volte, per gli stessi commentatori di Rolandino.

Tra i più antichi quello già attribuito ad Irnerio, ma opera di un discepolo, tratta della redazione della *scheda*, ma solo per avvertire, di volta in volta, quali siano le formule di cui nella prima redazione non è necessario far menzione. Si veda, ad esempio, lo schema di una *charta vendicionis* datata MCCV, dove è scritto testualmente: *in rogatione vero scribatur hoc solum, videlicet et insuper predicta domina iuravit more...*<sup>14</sup>. Accenna genericamente alla *rogatio* e sembrerebbe che si riferisca alla *scheda*, perché l'*imbreviatura* non avrebbe, in quell'epoca, potuto portare parti non completate, ma si direbbe che non dia neppure importanza a quest'ultima tanto da trascurarne il ricordo. Eppure l'*imbreviatura* è in uso da più di mezzo secolo e le implicazioni tecniche che la legano a monte alla *scheda*, a valle, al *mundum* hanno ormai assunto un valore determinante. Infatti quell'elemento così importante per il succedersi delle redazioni che è la *lineatura* appare già nel cartulario di Giovanni Scriba, vale a dire appena oltre la metà del secolo XII, già strutturato in tutti i suoi componenti essenziali, cioè l'indicazione dell'errore, della cassatura per volontà delle parti, della estrazione dell'istrumento *in publicam formam*, mentre i primi accenni che ho potuto trovare nei formulari che trattino con qualche ampiezza della *lineatura* risalgono ad un formulario *Aretii compositum*, addirittura degli anni intorno al 1240<sup>15</sup>. Tanto che molti giuristi, attenti per forza di cosa più al contenuto del testo che non agli elementi estrinseci del documento e della prassi notarile diplomatica, non si erano mai accorti che con tale termine si indica tutto quel complesso di segni che nella *scheda* e nell'*imbreviatura* servono agli scopi di cui si è fatto cenno.

---

<sup>14</sup> Wernerii, *Formularium instrumentorum*, in «Bibliotheca Iuridica Medii Aevi», di A. Gaudenzi, I, 1913, p. 12.

<sup>15</sup> *Summa notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii composita*, *ibid.*, p. 326.

Forse proprio questi particolari, diversi aspetti dei processi mentali del giurista e del diplomatista possono aiutare a spiegare la carenza della trattazione da parte della dottrina, in quanto questa mira piuttosto a fissare e ad interpretare il valore giuridico di una testimonianza, quale è pur sempre un documento, piuttosto che escogitarne di nuove lasciando alla prassi tale compito.

E starebbe a provarlo la stessa indifferenza che Ranieri da Perugia e Salatiere usano nel valutare la credibilità della *scheda* e dell'*imbreviatura* raccolta nel protocollo purché ambedue presentino gli elementi indispensabili delle *publicationes* e della convalidazione. Scrive Salatiere che il notaio: *si contractus est talis qui celebretur in scriptis primum faciat scedam seu rogationem et postea publicum instrumentum*<sup>16</sup>, e ancora nella seconda stesura dell'opera: *si contractus est talis qui celebretur in scriptis primo debet tabellio facere scedam seu imbreviaturam seu rogationem et postea facere publicum instrumentum*<sup>17</sup>.

Sempre a proposito di Ranieri, il Cencetti osservava che mentre nella prima redazione dell'*Ars Notaria* il Maestro dà i modelli della *notula* e del corrispondente *instrumentum*, nella seconda omette completamente la prima, e ne traeva la conclusione che la *notula*, ormai trasformatasi nella imbreviatura, non fosse più necessaria, essendo il *mundum* l'esatta riproduzione dell'imbreviatura<sup>18</sup>.

Oggi, evidentemente non si può più accettare l'ipotesi della semplice sparizione della *notula*, essendo ben accertato il suo permanere nella documentazione<sup>19</sup>, tuttavia l'osservazione può essere importante qualora il fenomeno indicasse veramente che l'uso dell'*imbreviatura* fosse talmente integrato nella prassi da rendere superfluo ogni confronto. Nel qual caso, però, si resta sempre obbligati a concludere come la dottrina prenda atto di un fenomeno quasi dopo un secolo dal suo affermarsi nella prassi, essendo la seconda redazione dell'*Ars Notaria* di Ranieri da collocarsi intorno al 1235.

---

<sup>16</sup> Salatiere, *Ars Notariae*, a cura di G. Orlandelli, Milano 1961, I, p. 17.

<sup>17</sup> *Ibid.*, II, p. 15.

<sup>18</sup> G. Cencetti, *La « rogatio » nelle carte bolognesi*, in « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province della Romagna », VII, 1960, p. 70.

<sup>19</sup> G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 71 e sgg. e la bibliografia ivi citata.

Solo con Rolandino, il quale nella stessa linea dei precedenti annota come si possa estrarre l'istrumento sia dalla *notula* o *scheda* sia dall'*imbreviatura* con le precauzioni cui si è accennato, si può dire che, attraverso soprattutto le annotazioni contenute nel capitolo « De exemplificationibus », sia possibile ricostruire la struttura diplomatistica dell'istrumento, mentre risulta ancora difficile dare connotati estrinseci precisi ai diversi aspetti delle successive fasi di redazione del documento notarile.

Del resto il primo apparire di eccezioni di diritto romano, così utili, attraverso il gioco delle rinunzie, per ricostruire i tempi del progressivo ritorno alla applicazione delle norme giustinianee, non si ha a Genova che nella seconda metà del secolo XII. Da una ancora incompleta analisi della documentazione si è potuto accertare che il primo accenno nella città, come risulta anche da studi relativi alla documentazione Provenzale, ad eccezioni di carattere generale, all'eccezione *non numeratae peccuniae* o, ancora, alle varie eccezioni in favore della donna e dei fideiussori, si affermino a poco a poco solo tra la sesta decade e la fine del secolo. Cosa che è confermata da quanto avviene in città circostanti, tutte certamente in vivaci rapporti con il capoluogo ligure.

Sono soprattutto eccezioni legate al carattere di centro commerciale e mercantile della città, il che non fa che comprovare come possa essere stata la prassi, sotto l'urgenza delle pressioni economiche e sociali a suggerire se non ad imporre particolari metodi di conservazione della documentazione, di controllo, di convalidazione e di tecnica diplomatistica.

Se la dottrina dell'*Ars Notaria* sembra aver piuttosto accettato e sistematizzato che non aver provocato il processo evolutivo della struttura diplomatistica delle varie fasi della redazione dell'*instrumentum*, chi o che cosa d'altri può su di esse aver influito?

Sarebbe ingenuo pensare in questo caso ad un'unica ragione, ma, come induce a pensare Kant, in ogni fenomeno c'è sempre un nodo centrale che, individuato, facilita la comprensione globale del fenomeno. Non si può pensare, in questi casi, alla semplice iniziativa del singolo individuo. Un fenomeno del genere non si capirebbe se non si pensasse ad un intervento esterno, per così dire, unificatore e catalizzatore di tendenze, di sentimenti comuni, di necessità diffuse economiche e sociali.

È quanto avviene per la scrittura, ognuno sperimenta o inventa, an-

che involontariamente, nuove legature, nuove abbreviazioni, ma per imporle nell'uso di tutti occorre una scuola.

Nel nostro caso tre potrebbero essere stati gli elementi unificatori: una scuola notarile locale, il Collegio notarile e il Comune.

Per quanto riguarda la scuola le poche notizie che abbiamo non ci permettono di ipotizzare una scuola notarile, anzi siamo indotti a pensare che l'istruzione avvenisse da notaio a notaio<sup>20</sup>. Quindi si resta ben lungi dal poter ipotizzare un centro propulsore e unificatore. Purtroppo per il Collegio, anche se possiamo supporre l'esistenza e l'importanza per l'evoluzione della prassi documentale, non abbiamo che notizie troppo tarde per permetterci di avvicinarci a capire un fenomeno così importante, come l'introduzione dell'imbreviatura e dei protocolli si innesti nel passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*<sup>21</sup>.

In fondo, al notaio bastava, ai fini della documentazione, conservare, legata o non cucita in registro, la *notula*. Ed è quello, si noti, che sembra pensare la dottrina, la quale, bene o male, fermi certi presupposti di convalidazione, si sente sempre in grado di ricostruire sulla sua base il contenuto del negozio e, anzi, di trovare un certo spazio per l'interpretazione.

*Cui prodest*, allora, direbbe il giurista, l'imbreviatura? Questa riproduzione completa in tutti i particolari del *mundum*? Certamente al singolo per la certezza del suo diritto, che trova, o pensa di trovare, ben chiarito e specificato senza possibilità di dubbi, intrusioni o prelevamenti, ma per ciò stesso alla collettività ed a chi ne è o dovrebbe essere l'interprete.

Si tratta spesso, direbbero i giuristi, di un « procedimento indiziaro », ma, si sa, anche i processi indiziaro conducono ad una sentenza.

Nel nostro caso il « nodo centrale » è da vedersi, a mio parere, proprio nel progressivo affermarsi del Comune, della sua autorità, della sua capacità di farsi interprete di sempre nuove necessità economiche e sociali. Ottavio Banti ha avuto, altra volta, occasione di dimostrare l'importanza del notariato nelle istituzioni comunali Pisane<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 99 e sgg.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 151 e sgg.

<sup>22</sup> O. Banti, *Ricerche sul Notariato a Pisa tra il sec. XIII e il sec. XIV*, in « Bollettino Storico Pisano », XXXIII-XXXV, 1964-66.

Per lo scopo cui si mira, nella assoluta carenza di prove dirette, occorrerà soprattutto affidarsi al verificarsi di singolari coincidenze nel tempo, di decisivi mutamenti di indirizzo sia della prassi documentale sia delle strutture comunali che su di essa possono aver avuto influenza.

Per altri studi ho avuto occasione di notare come le ultime « notizie dorsali » o *schede*, per usare un termine Giustiniano, si possano trovare, a Genova, in documenti datati negli anni intorno al 1120<sup>23</sup>, mentre si ha ragione di ritenere che, negli anni immediatamente seguenti, entri in uso l'abbreviatura<sup>24</sup>. Sono gli stessi anni in cui assume una certa struttura, come ci racconta Caffaro<sup>25</sup>, la Cancelleria del Comune.

Si noti, però, che non si tratta di un lieve movimento modificativo della prassi documentale perché dalla successione di due fasi nella redazione del documento: la *scheda* o *rogatio* o *dictum* o, come si diceva a Genova, *notula*, seguita direttamente dalla redazione finale in *mundum*, si passa alle tre fasi, inserendo tra le sue precedenti il protocollo delle abbreviature, di una redazione, cioè, del tutto simile all'*instrumentum* che andrà alle parti e notevolmente più completa della prima, e appunto per tali ragioni meglio rispondenti alla possibilità di conservazione e di successivi confronti probatori.

Ma sono anche gli stessi anni in cui, con tutta probabilità, con lo sparire delle notizie dorsali prende vita il sistema della conservazione nel protocollo della abbreviatura.

Scriva, infatti, Giovanni Scriba nel 1155 di aver estratto un istrumento dal cartulario del maestro defunto<sup>26</sup>.

*Cui prodest?* direbbe ancora il giurista. L'interesse ad una simile capacità probatoria, in un momento storico di intensa iniziativa mercantile e, pertanto, nel più sentito bisogno di pubblicità, nel senso tecnico del termine, è tutto del Comune. C'è stato od è in corso

---

<sup>23</sup> G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 57 e sgg.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 60.

<sup>25</sup> A. S. G., Sezione Manoscritti, *Caffari, Historia Ianuensium*, c. 9, traduzione italiana di C. Roccatagliata Ceccardi e G. Monleone, Genova, 1923, p. 25.

<sup>26</sup> A. S. G., Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano, busta n. 1, carta in data 11 novembre 1155; cfr. anche G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 60.

in quel momento storico un notevole sforzo di svincolo da un potere superiore e, in tali circostanze, ci insegnano i sociologi, come, da un lato si cerchi di intervenire direttamente nella nomina del notaio, dall'altro, non è improbabile, che si sia cercato di controllare o, meglio, regolamentare la sua attività come rogatario, ricorrendo a mezzi di controllo tratti dall'esperienza, come la conservazione della documentazione, quasi a bilanciare la caduta di altri mezzi, quali le sottoscrizioni dei testimoni, divenuti obsoleti.

Pare sintomatico anche osservare come i Comuni, in questo periodo, si preoccupino, forse per la prima volta, della pubblicità<sup>27</sup>.

Ma il documento che dà veramente la sensazione della volontà e della capacità del Comune, da un lato, di intervenire nella prassi notarile, dall'altro di interpretare le necessità di certezza della testimonianza e di pubblicità della documentazione, insorgenti in un momento di espansione commerciale della città e di indubbia delicatezza per la credibilità, sia del notaio sia del suo rogito, determinato dalla nomina del rogatario e dal passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*, è il decreto del 1144 ed il relativo giuramento, con i quali si propone, se le parti lo desiderano, l'intervento di testimoni giurati all'atto, da scegliersi in quello che oggi diremmo un *albo* comunale<sup>28</sup>.

Sono gli anni, ne è prova lo stesso Giovanni Scriba, in cui si introduce, per gli atti in cui è parte il Comune, il *Signum communis*, che il notaio da quel momento userà in luogo del suo solito *signum* per quegli stessi documenti<sup>29</sup>.

Sono anche gli anni in cui, ben prima che il Torelli potesse supporlo quando scriveva che gli *acta* del Comune compaiono nel sec. XIII<sup>30</sup>, si ha notizia del *Cartularium consulatus* del 1159<sup>31</sup>, da non confondersi con i *Libri iurium*. Esperimenti ed espedienti in parte

---

<sup>27</sup> E. Casanova cit., p. 321 e sgg.

<sup>28</sup> G. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 54 e sgg.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 143 e la bibliografia citata.

<sup>30</sup> P. Torelli, *Studi e ricerche di Diplomatica Comunale*, Roma 1980, p. 119 e sgg.

<sup>31</sup> Cfr. G. Costamagna, *Il Signum Communis e il Signum Populi a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, nota 32; ora anche in G. Costamagna, *Studi* cit., p. 343 e sgg.

rimasti isolati — non si ha notizia, che io sappia, dell'adozione di un *Signum communis* da parte di altre città né di un decreto del tipo di quello del 1144, mentre Rolandino, solo un secolo dopo, svilupperà la teoria degli *acta* — ma significativi ai fini di chiarire quale sia stata l'incidenza dell'intervento comunale nella prassi notarile quando, si noti, a Bologna, come afferma l'Orlandelli, più che di una scuola *Artis Notariae* si potrebbe parlare di una scuola *Artis dictaminis*<sup>32</sup>.

Che esista un'iniziativa comunale mi pare, inoltre, provato dal fatto che l'abbreviatura stessa, pur mantenendo ovunque determinate caratteristiche ineliminabili qualora si voglia riconoscerle valore giuridico — queste si ricordate spesso nei formulari — muta da luogo a luogo, da comune a comune peraltro di notevolissima importanza ai fini della prassi redazionale. Così a Lucca il notaio convalida con la propria sottoscrizione ogni abbreviatura, altrove, come a Genova, la convalidazione è riservata al solo frontespizio del cartulario.

In contrapposto alla carenza di trattazione della dottrina nei formulari, a proposito della prassi e degli usi di redazione del documento, sta, invece, l'attenzione che agli stessi prestano gli statuti comunali.

Già il famoso *Constituto Senese* del 1203 prova come il Comune fosse sensibile alle istanze di conservazione e, pertanto, anche archivistiche, di tutte le fasi di redazione nonché della pubblicità della documentazione<sup>33</sup>. Anche se, per allora, non si può parlare di interessi culturali e la documentazione sia conservata soprattutto perché i privati interessati possano prenderne visione, tuttavia bisogna riconoscere che il Comune intende intervenire ed interviene nella normativa relativa alla prassi notarile.

Per i primi decenni del sec. XIII, poi, non mancano gli Statuti che si preoccupano di dettare norme sui modi e sui tempi di passaggio da una fase all'altra della redazione dell'*instrumentum*.

A Nizza, nel 1237, gli Statuti hanno una intera rubrica relativa alle scritture notarili<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> G. F. Orlandelli, *Ricerche sulla origine della « Littera Bononiensis »*, in « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* », n. 5, II-III, parte II, p. 190.

<sup>33</sup> E. Casanova cit., p. 321 e sgg.

<sup>34</sup> H. P. M., *Leges Municipales*, t. I, col. 99; « *Item notarius teneatur facere et legere notam . . .* ».

A Brescia ci si preoccupa di fare segnalare l'avvenuta estrazione dal cartolare dell'*instrumentum in publicam formam*<sup>35</sup>.

A Pistoia, poco più tardi, si pensa alla *lineatura* e si ricordano i poteri del Podestà per farla osservare<sup>36</sup>.

Tutto ciò all'infuori dei veri e propri statuti notarili che, purtroppo, ci rimangono per lo più per anni successivi alla metà del sec. XIII, come quelli di Bergamo, pubblicati dallo Scarazzini<sup>37</sup>, che, del resto, trovano sempre riscontro in quelli comunali e senza contare tutta la nuova documentazione che potremmo dire « minore », compresa e strutturata nelle *cedulae*, nelle *apodixiae*, nei *precepta* indubbiamente all'inizio notarili anche se poi si trasformeranno in atti di cancelleria.

Non è, poi, il caso di insistere su tutto il complesso di provvedimenti comunali strettamente legati alle necessità di pubblicità, nel senso tecnico della parola, vieppiù manifestantesi nella vita giuridica che, verso la fine del Duecento hanno il loro primo esempio nel famoso « Notatorio » veneziano e che si svilupperanno nelle varie forme di memoriali e di estensioni.

Concludendo: nel campo dei principi e dei valori epistemologici occorre riconoscere l'influsso determinante della dottrina ma in quello circoscritto alla struttura ed alle fasi di redazione dell'istrumento non si può disconoscere l'importanza decisiva della prassi. Qualcuno potrebbe pensare anche ad un conflitto; ma il conflitto non c'è: le accomuna la capacità di interpretare istanze e necessità, desideri e disegni degli uomini, le unisce la facoltà anticipatrice di superare remore e difficoltà del presente inventando, in certo senso, il futuro.

---

<sup>35</sup> H. P. M., *Leges Municipales*, t. II, col. 1789, *Statuta Civitatis Brixiae*: « Ut ponatur dies subscriptionis instrumentum quando reducetur in publicam formam ».

<sup>36</sup> L. Zdekauer, *Breve et ordinamenta Populi Pistorii, MCCLXXXIII*, Milano 1891, p. 108.

<sup>37</sup> *Statuti Notarili di Bergamo*, a cura di G. Scarazzini, Roma 1977.

Prof. Alessandro Pratesi, Presidente della seduta: *Ringrazio il prof. Costamagna del quadro, così ampio e suggestivo, che ci ha presentato: le sue specifiche competenze, i suoi studi ci hanno già abituato a una visione panoramica, così complessa e così ben delineata, di ciò che il documento notarile rappresenta nella realtà storico-giuridica del mondo medievale. Naturalmente ci sarà occasione poi per discutere alcuni punti, ma proprio in questa apertura alle discussioni sta il valore di tali indagini.*